



# COMUNE DI BOLTIERE

---

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 19/12/2016

## Sommario

### **Titolo I – NORMATIVA GENERALE**

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2 – Definizioni	pag. 3
Art. 3 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali	pag. 4
Art. 4 - Compiti degli uffici comunali e competenze amministrative	pag. 4
Art. 5 - Esercizio dell'attività	pag. 4

### **Titolo II – DISPOSIZIONI INERENTI IL MERCATO E RELATIVI POSTEGGI**

Art. 6 – Mercato : ubicazione	pag. 5
Art. 7 – Tipologia posteggi	pag. 5
Art. 8 – Planimetria del mercato	pag. 5
Art. 9- Pubblicizzazione dei posteggi liberi	pag. 5
Art. 10- Autorizzazione sui posteggi dati in concessione	pag. 5
Art. 11 – Autorizzazione – Durata – Rinnovo	pag. 6
Art. 12 – Utilizzo del posteggio e caratteristiche del banco di vendita	pag. 6
Art. 13 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione	pag. 7
Art. 14 - Reintestazione dell'autorizzazione	pag. 8
Art. 15 – Dimensione dei posteggi	pag. 8
Art. 16 – Cessione del posteggio	pag. 8
Art. 17 – Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato	pag. 8
Art. 18 – Scambio reciproco di posteggio	pag. 9
Art. 19 – Posteggi riservati ai produttori agricoli	pag. 9
Art. 20 – Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione temporanea	pag. 9
Art. 21- Obblighi dei venditori e divieti	pag. 10
Art. 22 – Periodi ed orari del mercato	pag. 11
Art. 23 – Regolazione della circolazione e della attività all'interno del mercato	pag. 11
Art. 24 – Pubblicità dei prezzi	pag. 11
Art. 25 – Validità delle presenze	pag. 11
Art. 26- Assenza del titolare	pag. 12
Art. 27 –Calcolo delle presenze	pag. 12
Art. 28 – Spostamento, soppressione, trasferimento del mercato	pag. 12
Art. 29 – Oneri di occupazione	pag. 13
Art. 30 – Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio	pag. 13
Art. 31 – Revoca dell'autorizzazione d'esercizio	pag. 13
Art. 32 – Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il Commercio su aree pubbliche	pag. 14
Art. 33 - Consultazione delle Parti Sociali	pag. 14

### **Titolo III – COMMERCIO ITINERANTE**

Art. 34 – Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante	pag. 14
Art. 35 – Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante	pag. 15
Art. 36 – Subingresso	pag. 15
Art. 37 – Divieti	pag. 16
Art. 38 – Vendita di prodotti in forma itinerante da parte dei produttori agricoli	
Modalità .Orari. Divieti	pag. 16

### **Titolo IV – SANZIONI**

Art. 39 – Sanzioni	pag. 16
--------------------	---------

### **Titolo V – NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA**

Art. 40 - Normativa igienico-sanitaria	pag. 17
--	---------

### **ALLEGATI: Planimetria del Mercato**

## **TITOLO I NORMATIVA GENERALE**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Titolo II – Capo I – Sezione III della Legge Regione Lombardia 2 Febbraio 2010 n.6 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” così come modificato dalla L.R. 29 aprile 2016 n. 10.
2. Il presente regolamento approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello locale, esplica la sua validità a tempo indeterminato.
3. Le norme contenute nel presente regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa europea, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto.
4. Le occupazioni di suolo pubblico in occasione di sagre e/o fiere saranno oggetto di apposito regolamento.

### **Art.2**

#### **Definizioni**

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

1. per ufficio competente: l'ufficio Commercio al quale, secondo la vigente organizzazione settoriale, è assegnata la competenza in materia;
2. per SUAP lo Sportello Unico delle Attività Produttive in delega alla C.C.I.A.A. di Bergamo;
3. per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
4. per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
5. per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
6. per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
7. per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza settimanale, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
8. per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
9. per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
10. per attrezzature: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
11. per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio. Tale autorizzazione funge anche da concessione del posteggio. Per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, la concessione viene rilasciata dal Comune di residenza, dell'operatore se persona fisica o da quello della sede legale se trattasi di società;
12. per “legge regionale”: la legge della Regione Lombardia, n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche e integrazioni;
13. per registro imprese di cui alla L.n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
14. per migliororia: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;

15. per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato, di scambiarsi il posteggio previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente
16. per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
17. per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
18. per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
19. per "spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
20. per imprenditori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi così come previsto dal D. Lgs.228/01;

### **Art. 3**

#### **Criteria da seguire per l'individuazione delle aree mercatali**

1. Nell'individuazione dell'area da destinare a sede di mercato, il Comune deve rispettare:
  - a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
  - b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
  - c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
  - d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
  - e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
  - f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

### **Art. 4**

#### **Compiti degli uffici comunali e competenze amministrative**

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nel mercato, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso gli uffici competenti nell'assicurando espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. La competenza per il rilascio delle autorizzazioni è attribuita al Responsabile del SUAP.
3. La funzione sanzionatoria è attribuita al Responsabile della Polizia locale.

### **Art. 5**

#### **Esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per un periodo di dodici anni, o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone e a società di capitali regolarmente costituite secondo le norme vigenti o cooperative.
3. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione di cui all'art. 21 comma 5 della legge regionale n. 6 del 02/02/2010, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione in forma itinerante di cui all'art. 21 comma 6 della legge regionale n. 6 del 2/02/2010 abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla L.R. 6/2010 e s.m.e.i..
6. Il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle

norme igienico-sanitarie, anche ai fini della manipolazione e della cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente Autorità di controllo. Sia per le imprese individuali sia in caso di società, i requisiti professionali di cui al comma 6 dell'art. 20 della L.R. 6/2010 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

7. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica, entro 6 mesi dal rilascio deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle normative vigenti. Nei casi di mancato adempimento o del venir meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni previste dalla L.R 6/2010 e s.m.e.i.;

8. Le autorizzazioni devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Lo Sportello Unico, al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, valida la carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività.

## **TITOLO II DISPOSIZIONE INERENTI IL MERCATO E RELATIVI POSTEGGI**

### **Art. 6 Mercato: Ubicazione**

Il mercato si effettua nella giornata di Sabato nell'area di Piazzale Donatori di Sangue, evidenziata nella planimetria allegata al presente Regolamento.

### **Art. 7 Tipologia posteggi**

1. I posteggi che compongono il mercato sono n. 29 così suddivisi:

- a) Riservati agli operatori commerciali n. 28
- b) Riservati ai produttori Agricoli n. 1

2. Gli operatori devono attenersi alla vendita della merceologia indicata sull'autorizzazione, nonché alla occupazione del posteggio annotato sull'autorizzazione.

### **Art. 8 Planimetria del mercato**

Presso l'ufficio Commercio è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico, la planimetria del mercato, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, le tipologie dei posteggi ed i servizi e parcheggi.

### **Art. 9 Pubblicizzazione dei posteggi liberi**

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato l'ufficio Commercio del Comune trasmette alla Regione Lombardia tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.

2. L'ufficio competente provvede alla pubblicazione del bando di assegnazione dei posteggi liberi all'Albo Pretorio ove rimarrà affisso per trenta giorni e a darne comunicazione sul sito web comunale.

3. Gli interessati potranno presentare la domanda per il rilascio dell'autorizzazione secondo le indicazioni precisate all'art. 10 del presente regolamento.

4. L'adozione degli atti relativi all'aumento del numero di posteggi mercatali sul territorio comunale, è soggetta al preventivo nulla osta rilasciato dalla direzione regionale.

### **Art. 10 Autorizzazione sui posteggi dati in concessione**

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato comunale al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Polizia Locale sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per

l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nel mercato comunale. Il titolo autorizzatorio funge anche da concessione per il posteggio per il quale si è rilasciata l'autorizzazione alla vendita.

2. Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano all' ufficio Commercio la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si chiede la concessione.

3. Nella domanda l'interessato dichiara:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale;

b) il possesso dei requisiti di cui all'art.20 della legge regionale 2 febbraio 2010 n.6 e s.m.i.

c) di non possedere un numero di autorizzazioni, riferite ai diversi settori merceologici, superiore a quello stabilito dalla normativa vigente in materia e più precisamente non superiore a n. 1;

d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione. Nel caso l'azienda sia stata avviata per subingresso deve essere indicato il nome della ditta o della persona fisica a cui si è subentrati.

e) il settore od i settori merceologici.

4. Le domande devono essere inviate telematicamente, via PEC o tramite piattaforma S.U.A.P.. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

5. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande l'ufficio competente pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 5 dell'art. 23 della L.R. 6/2010.

Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla

pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

6. L'autorizzazione è rilasciata in applicazione della predetta graduatoria, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

7 . I concorrenti all'assegnazione dovranno impegnarsi a svolgere l'attività di vendita conformemente al settore merceologico stabilita per il posteggio da assegnare.

## **Art. 11**

### **Autorizzazione – Durata – Rinnovo**

1. L'autorizzazione sui posteggi nel mercato ha validità di dodici anni.

2. Nel mercato, uno stesso soggetto, persona fisica o società di persone, non può essere titolare di un numero di autorizzazioni superiore a quello previsto dalla normativa regionale vigente in materia (n. 2 ).

3. I criteri per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione dei posteggi sono stabiliti con apposito provvedimento del Comune.

## **Art. 12**

### **Utilizzo del posteggio e caratteristiche del banco di vendita**

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, delle disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi e dei regolamenti comunali.

2. Il posteggio è quello previsto sulla specifica autorizzazione rilasciata. Il titolare di due posteggi attigui situati sullo stesso viale può utilizzarli con un unico banco di vendita a meno che non esista un passaggio per il transito di veicoli. L'utilizzo del posteggio è regolato dalle seguenti disposizioni:

- I banchi devono essere posti in allineamento seguendo la linea bianca.

- Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi altezza minima dal suolo di cm. 50.

- Il tendone a copertura del banco deve essere ubicato ad un'altezza minima dal suolo di mt. 2, misurata dalla parte più bassa e può sporgere non oltre un metro dal confine di attestazione frontale del posteggio assegnato, con divieto di appendere le merci oltre la linea di demarcazione dello stallo. Durante il periodo estivo e nelle giornate di pioggia possono essere stese delle coperture oltre il limite di un metro. Tali coperture devono essere solide e immediatamente amovibili e non possono avere punti di appoggio al suolo fuori dalla delimitazione del posteggio.

- Ai soli venditori di piante e fiori, ferramenta, terraglie è consentita l'esposizione a terra della merce.
  - L'operatore deve lasciare pulito il posteggio da ogni genere di rifiuto nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di raccolta differenziata
  - E' vietato imbrattare il suolo pubblico e affiggere pali o danneggiarlo in qualsiasi modo, nonché danneggiare la sede stradale gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo.
  - I pescivendoli e i fruttivendoli devono provvedere alla pulizia della propria area occupata, compresa la rimozione del ghiaccio e delle cassette.
  - Durante le ore di svolgimento del mercato è fatto divieto di tenere animali presso il posteggio assegnato ad eccezione del caso in cui siano custoditi o tenuti al guinzaglio.
- Durante le ore di vendita è vietato ogni rifornimento di merce salvo quello effettuato a mano
- Al titolare del posteggio è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile il nominativo del titolare ed il numero di posteggio dato in concessione.
  - E' vietata la vendita di merce usata (salvo per gli esercenti il commercio su area pubblica titolari di autorizzazione alla data di entrate in vigore del presente regolamento), i cui banchi, in ogni caso, non possono superare la misura del 3% dei banchi che compongono il mercato.

### **Art. 13**

#### **Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione**

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.
2. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal Comune di Boltierer previa comunicazione del reintestataro e contestuale autocertificazione, da parte dello stesso, del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale.
3. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione e del relativo posteggio, esercitata a posto fisso, il subentrante deve presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che deve contenere l'autocertificazione dei requisiti soggettivi, l'autorizzazione originaria allegata e la copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione dell'attività.
4. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.
5. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla L.R. 6/20 e s.m.e.i. per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che presenti al Comune la S.C.I.A. di subingresso.
6. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga, prima di iniziare l'attività, il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività o non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. In tale ultimo caso è possibile concedere, per motivi di comprovata necessità, una proroga di 30 giorni. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile dell'Ufficio competente. Per poter occupare il posteggio il subentrante deve comunque aver inoltrato la SCIA relativa al subingresso tramite piattaforma S.U.A.P. al competente ufficio comunale.
7. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta e a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa.
8. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze ed obblighi (tra cui il pagamento dei tributi).

#### **Art. 14**

##### **Reintestazione dell'autorizzazione**

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio è sostituita da nuova autorizzazione intestata al nuovo titolare che ha diritto di ottenerla, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività.
2. Al termine della gestione, qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

#### **Art. 15**

##### **Dimensioni dei posteggi**

1. Le dimensioni dei posteggi sono fissate dall'Ufficio competente sulla base delle esigenze generali del Mercato garantendo ove sia possibile l'ampliamento degli stessi fino al raggiungimento di sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori.
2. E' possibile l'ampliamento del posteggio fino ad un massimo di metri 10 con cessione di superficie da parte di quello confinante previa istanza scritta in bollo e sottoscritta da tutte le parti interessate.
3. E' possibile unificare due posteggi appartenenti allo stesso operatore purché con tale unione non venga superata la lunghezza di metri 16.
4. Per gli operatori che intendono utilizzare anche la parte laterale del posteggio per esposizione e vendita della merce, devono necessariamente arretrare lateralmente di almeno m. 0,50 rispetto alla delimitazione del posteggio.

#### **Art. 16**

##### **Cessione del posteggio**

1. La cessione o l'affitto del posteggio devono essere regolarizzate tramite atto notarile.
2. Nel caso di subingresso nell'azienda commerciale, al subentrante in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, verrà assegnato in godimento il posteggio del cedente.

#### **Art. 17**

##### **Richiesta di trasferimento nell'ambito del mercato**

1. Prima che il Comune abbia provveduto alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web comunale dei dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica nel mercato possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi con contestuale rinuncia del posteggio fruito. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal responsabile dell'ufficio competente previa verifica del rispetto del settore merceologico del mercato secondo quanto previsto dagli uffici preposti in applicazione dell'articolo 2 comma 17 e della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.
2. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
  - maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
  - maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale per la vendita dello stesso settore merceologico;
  - maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
  - maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.
3. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile della Polizia Locale e pubblicata all'albo pretorio, per trenta giorni consecutivi.



## **Art. 18**

### **Scambio reciproco di posteggio**

1. I soggetti titolari di posteggio nel mercato comunale non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.
2. L'istanza dovrà contenere le motivazioni dello scambio e una dichiarazione di accettazione dell'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio del posteggio.
3. Il provvedimento con il quale si prende atto della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alla originarie concessioni così come l'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione all'esercizio, è di competenza del Responsabile dell'ufficio competente.
4. Nel consentire lo scambio dei posteggi l'ufficio terrà conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici in modo da rispettarla e del valore del posteggio. La durata delle concessioni dei richiedenti rimane invariata.

## **Art. 19**

### **Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti, nel mercato.
2. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate agli articoli precedenti
3. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.
4. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato. La vendita deve riguardare, comunque, i prodotti dello stesso settore venduti dal concessionario del posteggio, e deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

## **Art. 20**

### **Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione temporanea**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare certificata dall'apposito Registro curato dagli organi di vigilanza.

L'assegnazione temporanea è effettuata secondo i settori merceologici, consentendo le occupazioni dei posteggi conformemente alla tipologia merceologica individuata per le operazioni di assegnazione temporanea e per questa specificatamente determinata.

Per partecipare alla spunta gli operatori devono presentare all'ufficio Protocollo del Comune un'apposita comunicazione in carta semplice avvalendosi, preferibilmente, dell'apposita modulistica, a tal fine predisposta e reperibile direttamente presso la sede della Polizia Locale.

Nella comunicazione l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici completi ed il codice fiscale;
- b) l'autorizzazione che intende utilizzare ai fini dell'acquisizione dei titoli di priorità;
- c) il mercato a cui intende partecipare. La comunicazione deve altresì contenere:
  - 1) copia dell'autorizzazione che si intende utilizzare ai sensi della precedente lettera b);
  - 2) copia della carta d'identità o di altro valido documento di riconoscimento, o del permesso di soggiorno in corso di validità nei casi previsti dalla legge;
  - 3) copia della carta d'esercizio.

Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) e gli allegati di cui ai precedenti n. 1) e 2) costituiscono elementi essenziali della comunicazione".

2. L'operatore commerciale che vuole partecipare alla spunta deve presentarsi entro le ore 08.30 sul Mercato, pena l'esclusione.

3. L'operatore deve avere con sé l'originale dei titoli abilitativi all'esercizio del commercio su area pubblica o la copia sostitutiva ai sensi di legge (in caso di smarrimento, distruzione o furto) per un massimo di 3 mesi.

Lo spuntista deve inoltre essere in regola con i pagamenti della tassa di occupazione del posteggio, tale

pagamento conferma la presenza in graduatoria. Qualora sia titolare di più autorizzazioni deve presentare ai fini della registrazione della presenza, una sola autorizzazione come da domanda. La Polizia Locale presente ai controlli deve sempre chiedere i documenti e l'eventuale rifiuto a mostrare l'autorizzazione in originale o la mancanza della stessa in originale comporta l'esclusione dalle operazioni di spunta.

4. All'operatore inserito nella graduatoria che si presenta entro l'orario previsto, ed escluso dall'assegnazione per mancanza di posteggi liberi, verrà conteggiata la presenza ai fini della graduatoria stessa. All'operatore che rinunci indebitamente al posteggio temporaneamente assegnatogli o, pur occupando l'area, non inizi le operazioni di vendita, non verrà conteggiata la presenza ai fini della graduatoria. Se il posteggio è inferiore all'automezzo dello spuntista la presenza verrà conteggiata anche in caso di rifiuto.

5. Per i produttori agricoli, nei posteggi loro assegnati, varrà l'anzianità certificata dal registro imprese sezione imprenditori agricoli.

6. Compatibilmente con la disponibilità dei posteggi e per motivi di viabilità interna, gli agenti di Polizia Locale addetti ai mercati possono autorizzare l'accesso ai medesimi in anticipo rispetto all'orario previsto per l'inizio delle attività di vendita, su richiesta avanzata senza formalità, anche verbalmente, dagli operatori commerciali i quali abbiano difficoltà oggettive nel raggiungimento dei posteggi da utilizzare, purché l'attività inizi alle ore 8.00.

## **Art. 21**

### **Obblighi dei venditori e divieti**

1. L'operatore deve conservare sul posteggio i documenti autorizzativi e identificativi originali e deve mostrarli agli organi di vigilanza ad ogni loro richiesta.

2. Nell'area mercato è consentito l'ingresso ai soli veicoli degli operatori adibiti al trasporto merci ed attrezzature, i veicoli devono essere posizionati obbligatoriamente all'interno del posteggio.

Tali veicoli, se estranei al posteggio, devono venire prontamente allontanati dall'area non oltre l'orario previsto per la spunta. I banchi di vendita non possono essere smontati prima del termine previsto per le operazioni di vendita stabilite per quel mercato.

3. Nell'area mercato è vietato tenere i veicoli con motore acceso in modo prolungato ed ingiustificato ed i gas di scarico devono essere indirizzati verso l'alto, con appositi tubi.

4. I concessionari di posteggio hanno l'obbligo di non arrecare disturbo o intralcio agli altri operatori o porre in essere comportamenti indecorosi o tali da disturbare le contrattazioni, di dare molestie al pubblico insistendo con l'offerta della propria merce.

5. E' vietato l'uso di altoparlanti, o altri mezzi di diffusione sonora comprese radio, mangianastri ed altri apparecchi, sono parimenti vietati grida o schiamazzi. I venditori in forma esclusiva, quindi con almeno l'80% del banco dedicato alla vendita di dischi, musicassette possono produrre emissioni musicali nei limiti della normale tollerabilità. La stessa facoltà è concessa ai camion bar abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande.

6. I titolari di posteggio sono tenuti a porre il banco in allineamento e all'interno degli spazi assegnati e devono provvedere allo sgombero di strutture o materiali non direttamente collegate con la vendita.

7. E' obbligatori l'occupazione del posteggio da parte degli operatori per tutta la durata del mercato, fatto salvo cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche decise dal personale di vigilanza presente sul mercato, e a problemi di salute comprovati anche successivamente all'allontanamento, con un certificato medico da inoltrare all'ufficio Protocollo del Comune entro 10 giorni dalla data del rilascio, ed a altra impossibilità documentata.

8. E' vietato accendere fuochi di qualsivoglia natura.

9. E' vietato posare al suolo condotte elettriche di qualsiasi tipo che attraversano i viali di passaggio

10. E' vietata la vendita con incanto.

11. In caso di utilizzo di bombole di gas per la cottura di cibo o per diversi scopi, dovrà essere necessariamente tenuta idonea certificazione di conformità delle apparecchiature (da mostrare agli organi competenti in caso di controllo).
12. E' vietato posizionare qualsivoglia oggettistica, attrezzatura ecc. sulla superficie dell'area dei mercati al di fuori della linea di demarcazione del posteggio utilizzato.
13. E' vietato occupare la corsia tecnica
14. E' vietato l'utilizzo di fornelli e stufe a gas.
15. E' vietato sostare con i propri mezzi per carico e scarico nei viali di vendita e negli stalli limitrofi dalle 08.00 alle 18.30.
16. E' vietato svolgere attività di accattonaggio e attività abusive nell'area mercatale e nell'area adiacente destinata a parcheggio.

#### **Art. 22**

##### **Periodi ed orari del mercato**

1. In conformità agli indirizzi stabiliti dalla legge regionale 2/02/2010, n. 6, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche è stabilito quanto segue:
  - a) l'attività può essere esercitata in fasce orarie diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio in sede fissa;
  - b) l'orario di svolgimento dei mercati è compreso tra le ore 08.00 e le ore 20,00;Limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario od altri di pubblico interesse.
2. Lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato ha inizio alle ore 8.00 e termina alle ore 13.00, con sgombero area a partire dalle ore 12.00.  
E' fatto divieto agli operatori del commercio su aree pubbliche di abbandonare l'area del mercato prima degli orari di cui sopra.

#### **Art. 23**

##### **Regolazione della circolazione e delle attività all'interno delle aree**

1. Nell'area mercatale è interdetto il traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti. Sono ammessi i veicoli per il trasporto dei disabili che per dimensioni e manovrabilità non siano di pericolo e intralcio alla circolazione pedonale.
2. E' consentito l'ingresso nell'area del mercato di veicoli che trasportano le merci e le attrezzature a condizione che l'automezzo rientri nella quadratura dello spazio assegnato. Durante le ore di vendita è vietato ogni rifornimento di merce ai banchi salvo nel caso di rifornimento effettuato a mano.

#### **Art. 24**

##### **Pubblicità dei prezzi**

1. Il commerciante su area pubblica è soggetto all'obbligo di esposizione dei prezzi di vendita ai sensi dell'art. 14 del d.lgs 114/98, che prevede la sanzione amministrativa in caso di non osservanza.
2. Gli operatori che utilizzano le bilance sono obbligati a indicare la tara.

#### **Art. 25**

##### **Validità delle presenze**

1. Ai fini della validità della partecipazione ad ogni singolo mercato, è obbligatorio il possesso dell'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche in originale nonché della documentazione identificativa (carta di esercizio, attestazione) prevista dalla legge.
2. Chi partecipa alla suddetta assegnazione deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica nonché dei mezzi e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività ed in regola con il pagamento della TOSAP.

**Art. 26**  
**Assenza del titolare**

1. In caso di assenza prolungata del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita esclusivamente ai soggetti indicati dalla normativa regionale di riferimento in possesso dei requisiti di legge.
2. I soggetti di cui al comma precedente sono comunque obbligati a conservare sul posteggio l'autorizzazione in originale.
3. Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono poter dimostrare, in ogni momento, il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale o familiare. Qualora tale dimostrazione non sia immediatamente possibile l'attività commerciale deve essere immediatamente sospesa e se entro 15 giorni non ne verrà data dimostrazione del titolo di rappresentanza si procederà in termini sanzionatori.
4. Le operazioni di controllo dell'attività possono essere effettuate anche mediante il controllo della carta di esercizio nominativa contenente tutti gli elementi di identificazione personale degli operatori nonché i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività. La carta di esercizio non sostituisce il titolo autorizzatorio.

**Art. 27**  
**Calcolo delle presenze**

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato, nel posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non sia presente nel posteggio, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite oppure che si assenti senza un giustificato motivo prima del termine dell'orario previsto per l'attività di vendita è considerato assente.
3. Salvo i casi espressamente autorizzati di sgombero anticipato, è obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Gli Agenti incaricati dell'ufficio Polizia Locale annoteranno, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. La graduatoria, con l'indicazione delle presenze, è consultabile presso l'ufficio competente nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

**Art. 28**  
**Spostamento, soppressione, trasferimento del mercato**

1. La soppressione del mercato, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono decisi dal Comune, previo parere obbligatorio e non vincolante delle Associazioni di categoria.
2. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.
3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
  - a) motivi di pubblico interesse;
  - b) cause di forza maggiore;
  - c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.
4. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:
  - a) anzianità di presenza effettiva nel mercato;
  - b) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti dei posteggi da riassegnare.
5. Nel caso di trasferimento parziale del mercato in altra sede, anche temporaneamente, il Comune individua le ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento e la riassegnazione dei posteggi è effettuata secondo i criteri di cui al comma precedente.

## **Art. 29**

### **Oneri di occupazione**

1. L'uso anche temporaneo dell'area pubblica per lo svolgimento del commercio è subordinato al pagamento dei diritti dovuti per l'occupazione del suolo nonché alla tassa per il servizio raccolta rifiuti, secondo la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione per 12 anni.

2. La tassa per la occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

3. La tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere corrisposta secondo la vigente tariffa per la stessa prevista.

4. Il mancato pagamento delle suindicate tasse entro il termine stabilito comporterà la sospensione dell'autorizzazione fino alla regolarizzazione della posizione debitoria dell'operatore.

5. La permanenza oltre al tempo consentito, negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio itinerante, oltre all'azione sanzionatoria, è sottoposta al pagamento del dovuto canone giornaliero di occupazione.

## **Art. 30**

### **Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio**

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni di calendario.

2. Si considerano di particolare gravità:

- le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e dell'area mercatale;

- l'abusiva estensione, per oltre un quinto, della superficie autorizzata;

- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;

- la mancanza dell'attestazione annuale e/o della carta di esercizio;

- i mancati pagamenti dei tributi locali per anno solare.

3. La sospensione dell'attività, entro i limiti di cui al comma 1, è prevista anche in caso di recidiva relativa a violazioni di norme contenute nel presente regolamento o nelle ordinanze emanate dal Sindaco, di determinazione degli orari di vendita e delle modalità di svolgimento dell'attività.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta

3. Per la procedura sanzionatoria si fa riferimento alla normativa di cui alla Legge 689/1981 s.m.i

## **Art. 31**

### **Revoca dell'autorizzazione d'esercizio**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata dal Responsabile dell'Area I quando risulti accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità ovvero senza avere assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti, o al venir meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi anzidetti (rif. art. 21, comma 4, l.r. n. 6/2010 e s.m.i.);

b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;

d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi;

e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione se entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi;

f) per decadenza, per qualsiasi motivo, della concessione di posteggio;

g) per reiterazione di mancato pagamento canone concessorio, TOSAP e TARI.

2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal responsabile dell'Ufficio competente, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora la comunicazione agli interessati fosse impossibile per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo Pretorio del Comune.

3. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione comporta altresì la decadenza del relativo posteggio.

#### **Art. 32**

##### **Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche**

Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla Camera di Commercio la situazione relativa al mercato che si svolge nel territorio comunale, con l'indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza dell' area, numero dei posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi.

#### **Art. 33**

##### **Consultazione delle Parti Sociali**

Si opta per la non istituzione della Commissione Comunale Consultiva, ai sensi dell'art. 19, comma 2 della L.R. 6/2010 e s.m.e.i.; saranno comunque richiesti i pareri alle rappresentanze delle organizzazioni indicate al comma 1 dell'art. 19 della Legge Regionale, in merito alle materie elencate al comma 4 dell'art. 19 della citata Legge Regionale. Il parere degli organismi consultati ha sempre natura obbligatoria ma non vincolante.

### **TITOLO III COMMERCIO ITINERANTE**

#### **Art. 34**

##### **Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal responsabile dell'Area I, secondo le norme procedurali stabilite dal Comune in conformità alla normativa nazionale e regionale.

2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune nel quale il richiedente persona fisica o giuridica intende avviare l'attività, nella quale devono essere precisati:

- generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza.

Se società: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;

- codice fiscale/partita IVA

- il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente in materia;

- il settore od i settori merceologici richiesti;

- di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante e di non avere alcun procedimento in sospeso per tali fini;

3. La domanda può essere inviata a mezzo PEC oppure può essere presentata direttamente al Comune tramite lo Sportello Unico Attività Produttive.

4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il

provvedimento di diniego, a firma del responsabile del Servizio competente deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

5. In caso di ricezione di una nuova domanda di autorizzazione per il commercio in forma itinerante, l'ufficio competente, verifica attraverso la carta d'esercizio, avvalendosi dell'apposito sistema informativo regionale relativo al commercio ambulante, se il richiedente è già in possesso di un'altra autorizzazione rilasciata da altro Comune.

6. In caso di cambiamento dei dati anagrafici presenti sull'autorizzazione, l'operatore ne dà immediata comunicazione al Comune che l'ha rilasciata, il quale provvede al suo aggiornamento.

7. In caso di cambiamento di residenza del titolare dell'autorizzazione, da parte di un soggetto proveniente da un altro Comune, l'interessato ne dà comunicazione al competente Ufficio Commercio, il quale provvede al rilascio della nuova autorizzazione previo ritiro del titolo originario e ne dà comunicazione al Comune di provenienza per gli adempimenti di competenza.

8. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, ancorché muniti di ruote.

9. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione per il commercio in forma itinerante.

#### **Art. 35**

##### **Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante**

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non può essere svolto nei giorni e negli orari in cui il titolare dell'autorizzazione esercita l'attività su area pubblica in un posteggio a posto fisso, fruito in concessione

2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e che non crei pregiudizio alla sicurezza dei pedoni o a diritti di terzi.

3. Al di fuori delle ipotesi di cui al successivo comma, all'operatore itinerante è consentito di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e comunque con soste nello stesso posto non superiori a un ora. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.

4. In relazione alle esigenze di viabilità, mobilità e traffico in occasione e durante lo svolgimento di un mercato, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri misurato dal perimetro esterno del mercato.

#### **Art. 36**

##### **Subingresso**

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

2. La reintestazione dell'autorizzazione per il commercio itinerante è effettuata dal Comune di residenza, dell'operatore se persona fisica o da quello della sede legale se trattasi di società previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che deve contenere l'autocertificazione dei requisiti soggettivi, l'autorizzazione originaria allegata e la copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione dell'attività.

4. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

5. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che presenti al Comune la S.C.I.A. di subingresso.

6. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga, prima di iniziare l'attività, il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività o non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. In tale ultimo caso è possibile

concedere, per motivi di comprovata necessità, una proroga di 30 giorni. La decadenza opera di diritto ed è

comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile dell'Ufficio competente.

7. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta e a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa.

### **Art. 37 Divieti**

1. A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata nelle seguenti zone:

- \* Corso Europa;
- \* S.S.525 compresa la rotatoria;
- \* S.P. 184;
- \* Via San Marco;
- \* Via Don Giuseppe Carminati;
- \* Via Brembate;

Ogni altra strada pubblica o privata ad uso pubblico che in futuro venga ad innestarsi sulle strade summenzionate.

Inoltre il divieto è esteso nelle aree destinate a luogo di sosta dei veicoli e nei posteggi riservati a determinate categorie di veicoli, nei luoghi ove vige il divieto di fermata o di sosta stabilito dalle norme del codice della strada.

### **Art. 38**

#### **Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo. Modalità. Divieti**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del D.Lgs.228/01 e successive modifiche ed integrazioni.

## **TITOLO IV SANZIONI**

### **Art. 39- Sanzioni**

1. In caso di violazione di particolare gravità o di recidiva il Sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a. le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e dell' area mercatale;
  - b. l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
  - c. il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Il Comune revoca l'autorizzazione:
- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione,
  - b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
  - c) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti morali e/o professionali di legge,
  - d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la S.C.I.A. di reintestazione;

5. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e la confisca delle attrezzature e della merce.

6. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 500 euro a 3.000 euro chiunque, in violazione della l.r. 6/2010 e s.m.e.i.:

- a) commette l'infrazione di cui al comma 2 lettera b);
- b) non assolve l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale;
- c) viola le disposizioni di cui all'art. 21, comma 11 ter;
- d) viola i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'art. 22 comma 8;
- e) esercita per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione.



7. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'art. 21, comma 10 della L.R. 6/2010, o della relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.
8. Nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa contenuti, l'operatore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150,00 a 1.000,00 euro.
9. Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro con la confisca della merce.
10. Per l'applicazione delle suddette sanzioni si applica la procedura prevista dalla Legge 689/81. Conformemente alla normativa nazionale, al Responsabile del Settore Polizia Locale sono attribuiti gli atti di carattere sanzionatorio di cui alla Legge 689/81 non ricompresi espressamente dalla legge o statuto comunale tra le funzioni di carattere politico-amministrativo.

## **TITOLO V NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA**

### **Art. 40 Normativa igienico-sanitaria**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2002.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.
4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.
5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
6. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
  - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
  - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1.00 metro;
  - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

8. Salvo quanto previsto dal comma 9, i banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca.

9. Per la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi nei banchi temporanei devono essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, lettere c) e d), dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

10. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettere a), b), c), d) e), dell'ordinanza del Ministro della Sanità, che riguardano:

a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;

b) prodotti di gastronomia cotti;

c) prodotti della pesca;

d) molluschi bivalvi vivi;

e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi;

11. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante.

12. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

13. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

14. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo deve essere effettuata, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26

maggio 1997, n. 155, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

15. Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali dotati di apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, di attrezzature per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento, sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 della ordinanza del Ministro della Sanità e può essere esercitata

esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico

oppure devono essere utilizzate posate e stoviglie a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costruiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.

16. Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti compositi, che comportano una elevata manipolazione, quali tramezzini, tartine, panini farciti, frittate, farciture di pizze precotte, oltre ai

requisiti di cui al comma 18, devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati.

17. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.

18. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti compositi pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni similari, vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione

dell'esercizio di somministrazione, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

19. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'attività esercitata. Tale provvedimento deve espressamente indicare la specializzazione merceologica dell'attività medesima.

20. Per i negozi mobili, l'autorizzazione sanitaria deve contenere:

- a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;
- b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta, durante i periodi di non attività commerciale.

Detti locali devono avere le caratteristiche previste dagli articoli 28 e 29 del D.P.R. 327/1980, e garantire idonee modalità di conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili.

21. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:

- a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.

Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

22. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980, articoli 37 e 42.

23. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'«industria alimentare», come definita dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

## **A L L E G A T I**

- a) Planimetria mercato di Piazzale Donatori di sangue